



## Accordo sulla cessione di riposi e ferie a titolo gratuito – “Ferie solidali”

### PREMESSE

- VISTO che l'art. 24 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 151 prevede che *“Fermi restando i diritti di cui al D.Lgs 08/04/2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai Contratti Colletti stipulati dalle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”*;
- VISTO il D.Lgs 08/04/2003, n.66, in particolare l'art. 10 *“.....il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.....”*;
- CONSIDERATO che l'applicazione dell'istituto delle ferie solidali non comporta oneri aggiuntivi per l'Università di Verona.

Le parti, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale, che disciplini puntualmente l'istituto delle “Ferie solidali”, concordano:

### ART. 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo si applica a tutto il personale Tecnico Amministrativo dell'Università di Verona in servizio a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino all'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale; potrà essere oggetto di eventuali revisioni, anche a richiesta di una sola delle Parti, dopo un periodo sperimentale di dodici mesi dalla firma o a seguito di interventi di natura normativa o regolamentare inerenti la materia.

### ART. 2

#### FINALITÀ E OBIETTIVI

L'Amministrazione attraverso l'adozione dell'istituto delle “Ferie solidali” consente ai dipendenti di cedere le proprie giornate di ferie o di ore disponibili ai colleghi che necessitano di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute abbiano bisogno di cure costanti.

La cessione di “Ferie solidali” è un atto volontario del lavoratore che non richiede il consenso preventivo del datore di lavoro.

### ART. 3

#### CRITERI, CONDIZIONI DI UTILIZZO E DISPONIBILITÀ

Il lavoratore dipendente, che si trovi nelle condizioni di necessità contemplate dall'art. 2, può avanzare all'Amministrazione richiesta scritta, reiterabile, di concessione di “Ferie solidali” per un massimo di 40 giorni e 144 ore per ciascuna istanza, corredando la stessa di idonea certificazione, comprovante lo stato di necessità, rilasciata da struttura sanitaria che gestisce le cure costanti a favore del figlio minore.

Il dipendente richiedente può indicare contestualmente alla richiesta eventuali colleghi disponibili alla cessione di “Ferie solidali”, avendone preventivamente concordato la cessione con l'interessato.

La richiesta delle “Ferie solidali” è subordinata al preventivo utilizzo, da parte del dipendente richiedente, della totalità delle proprie ferie, dei recuperi, dei permessi retribuiti e, comunque, di qualsiasi altro congedo retribuito previsto dalla normativa vigente o contrattuale in materia.

Le “Ferie solidali”, una volta acquisite da parte del dipendente che ne ha fatto richiesta, rimangono nella disponibilità dello stesso fino al perdurare delle condizioni di necessità, di cui all'Art. 2. Le ferie acquisite non possono in nessun caso essere computate ai fini della valorizzazione dell'eventuale indennità sostitutiva di ferie non godute prevista dalla legislazione vigente.

### ART. 4

#### PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione, ricevuta la richiesta dell'interessato che non si è avvalso della facoltà di coinvolgere direttamente altri colleghi, o che pur avvalendosi di tale possibilità non riesca a raggiungere il numero di giornate/ore necessarie, rende nota a tutto il personale tecnico amministrativo, in forma rigorosamente anonima, l'esigenza di “Ferie solidali”.



Fermo restando l'obbligo di usufruire delle quattro settimane minime annuali di ferie, i dipendenti che intendono aderire alla richiesta comunicano all'Amministrazione in forma scritta la volontà di cedere fino ad un massimo di 15 giorni di ferie. Possono altresì cedere le ore disponibili nella propria Banca Ore nella misura minima di 6 e massima di 60.

Nel caso in cui il numero di giorni/ore di "Ferie solidali" donati superi il numero di giorni/ore richiesti, l'Amministrazione procederà al prelievo in via prioritaria ai dipendenti che hanno il maggior numero complessivo di ferie o ore disponibili al momento della comunicazione della volontà di cessione, in relazione alla dichiarazione di disponibilità tra ferie e/o ore presentata dagli stessi.

L'insieme delle "Ferie solidali" eccedenti le richieste, restano nella disponibilità dell'Amministrazione per ulteriori ed eventuali richieste presentate, per un periodo di 90 giorni dalla data di comunicazione della richiesta di "Ferie solidali" relative alla prima istanza.

**ART. 5  
SICUREZZA DEI DATI**

L'Università di Verona assicura il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30/06/2003, n.196 e s.m.i. nel procedimento di raccolta ed assegnazione delle "Ferie solidali".

Al fine di garantire l'anonimato, non solo del richiedente ma anche del cedente, tutte le comunicazioni relative all'istituto delle "Ferie solidali" verranno classificate come "RISERVATE" nel sistema documentale "Titulus".

**ART. 6  
NORMA FINALE**

Il presente accordo non istituisce in alcun caso principi di deroga alla costituzione e utilizzo della "Banca-ore" per il Personale Tecnico Amministrativo, disciplinata dall'art. 5 dell'accordo sottoscritto in data 21.12.2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, 30/8/2017

Per la **PARTE PUBBLICA:**

Dott.ssa Giancarla MASÉ – Direttrice Generale  
Dott. Lorenzo Ferrari – Direttore Direzione Risorse Umane

Lorenzo Ferrari

Per la **PARTE SINDACALE - R.S.U.:**

Sig. Gianni BENCIOLINI  
Sig.ra Fabrizia BERTAZZI  
Dott.ssa Virginia CELLA  
Dott.ssa Marianna GEMMA BREZZONI  
Dott.ssa Erika LORENZETTO  
Dott.ssa Cristina NIGLIO  
Dott.ssa Anna PANZA  
Dott. Enrico PIANA  
Dott. Giovanroberto TORRE

Fabrizia Bertazzi  
  
Marianna Gemma Brezzoni  
  
Cristina Niglio  
  
Enrico Piana

Per la **PARTE SINDACALE IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI:**

X Dott.ssa Beatrice PELLEGRINI (CGIL)  
Dott.ssa Manuela CALDERARA (CISL)  
Sig. Andrea BEDUSCHI (USB-PI)

Manuela Calderara